

all. 1

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

N. 33125 sentenza

4/10/03 Cronologico/A

SEZIONE I

Rep. 25059

in persona della dott.ssa [redacted] ha emesso la seguente

NON PERCEPITO DIRITTO

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 36801 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2001, posta in deliberazione all'udienza del 29.5.2003 e vertente

TRA

Salamone Fabio

elett. te dom. to in Roma, Via G.G. Belli 27, presso lo studio degli avv. Paolo Mereu e Gian Michele Gentile che lo rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a.

Manro Ezio

Colaprico Pietro

elett. te dom. ti in Roma, Piazza dei Caprettari 70, presso lo studio degli avv. Vittorio Bardi di Meana e Luca Silvagni, che lo rappresentano e difendono per procura a margine della comparsa di costituzione, unitamente all'avv. Carlo Federico Grosso

CONVENUTI

2003

E

~~Di Pietro Antonio~~

elett.le dom.to in Roma, Via Col di Lana 11, presso lo studio dell'avv. ~~Carlo~~
~~Attardo~~ che lo rappresenta e difende per procura a margine della memoria di
costituzione.

CONVENUTA

OGGETTO: ~~diffamazione~~

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'attore ha convenuto in giudizio Il Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., società editrice del quotidiano La Repubblica, unitamente al direttore della testata Ezio Mauro e al giornalista Pietro Colaprico, nonché Antonio Di Pietro, intervistato, perché ne venisse accertata la responsabilità, in relazione alla lesione del diritto all'onore, alla reputazione e alla vita di relazione, patita da esso attore, a causa della diffusione di notizie offensive, denigratorie e difformi dal vero, riportate nell'articolo di stampa pubblicato il 2.12.1997. L'articolo aveva quale oggetto una intervista ad Antonio Di Pietro che ripercorreva alcune fasi della sua carriera di P.M. Dopo un breve riferimento ad attuali indagini originate da dichiarazioni di un pentito di mafia, Di Pietro ricorda le indagini svolte a carico di Filippo Salamone, fratello dell'attore e commenta l'inopportunità delle iniziative investigative di questi nei propri confronti. Commenta anche le dichiarazioni del pentito in ordine alla posizione dell'attore con riferimento alla conoscenza o meno delle vicende del fratello.

ORDINATA
L. 21/10/97

L'attore lamentava la falsità delle notizie, la portata gravemente lesiva e diffamatoria delle affermazioni e dei commenti, considerata la propria posizione istituzionale. Chiedeva il risarcimento dei danni cagionati dall'illecito comportamento del convenuto e la pubblicazione della sentenza.

Si costituivano le parti convenute sollevando eccezioni preliminari, comunque contestando la fondatezza delle pretese. Il Di Pietro proponeva una generica domanda riconvenzionale. Precisate le conclusioni all'udienza 29.5.2003, la causa era ritenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve ritenersi l'insussistenza della scriminante ex art. 68 cost., invocata in ragione della qualità di deputato dal Di Pietro. A tale proposito si osserva che le opinioni manifestate dal convenuto nel corso di una intervista, non possono ritenersi espresse in ambito politico istituzionale, anche considerati gli argomenti trattati e il carattere delle dichiarazioni. L'intervista è una rivisitazione personale di vicende giudiziarie già trattate dal Di Pietro, in qualità di inquirente, tornate all'attualità a causa di "rivelazioni" di un pentito. Le argomentazioni non attengono al ruolo politico del Di Pietro, attualmente rivestito, ma alle funzioni allora esercitate.

Nel merito si osserva che l'azione promossa dall'attore è diretta al risarcimento dei danni che assume cagionatigli dalla pubblicazione dell'intervista.

Dalla qualità del rapporto tra giornalista, editore e direttore responsabile discende la richiesta di condanna solidale.

TRIBUNALE
CANTÙ

Ciò premesso deve ritenersi, nel caso di specie, l'insussistenza di una responsabilità civile per danni, come configurata dall'attore, non ravvisandosi un contenuto diffamatorio punibile nelle affermazioni dell'intervistato.

I fatti, dedotti quali diffamatori e lesivi dell'immagine dell'attore, sono incontestati nella loro oggettività - articolo di stampa -. La difesa dei convenuti sostiene che il comportamento assunto quale illegittimo abbia costituito un legittimo esercizio del diritto di critica, atteso l'interesse sociale dell'informazione, il diritto alla libera espressione delle proprie opinioni e la continenza.

L'esercizio del diritto di cronaca e critica è previsto e tutelato dall'art. 21 cost.; l'art. 51 c.p. prevede una scriminante nel caso che cronaca e critica - nel rispetto dei valori costituzionali - integrino gli elementi di reato di diffamazione.

La giurisprudenza ha indicato, ormai con indirizzo consolidato, i limiti dell'esercizio del diritto al fine di coordinare la tutela della persona all'esigenza di espressione del pensiero: la vicenda riferita deve avere rilevanza sociale o politica; il commento deve riferirsi a vicende reali e non travalicare i limiti di una critica civile, anche se aspra e pungente; non deve mai trasmodare in attacco personale gratuitamente offensivo della sfera intima o personale del soggetto.

Sotto altro profilo, il vaglio delle affermazioni che si assumono diffamatorie non può prescindere da un esame globale del contesto argomentativo, tenendo conto non solo delle singole espressioni usate dall'agente, ma del complesso del commento e dell'informazione.

Nel caso di specie è superfluo valutare partitamente la posizione del giornalista che ha riportato le dichiarazioni dell'intervistato, dal momento che il contenuto

dell'intervista non appare diffamatorio. Al cronista si può eventualmente rimproverare qualche espressione di dubbio gusto non consona alla cronaca giudiziaria del genere "affondare i suoi colpi..".

Il Di Pietro ha criticato la condotta del Salamone "che non tenne conto del palese conflitto di interessi in cui si venne a trovare...", condotta sanzionata anche dal C.S.M.; ha dedotto di essere stato accusato di "fatti insussistenti", circostanza già asseverata dai giudici competenti; ha commentato le dichiarazioni del pentito Siino, esprimendo le proprie perplessità e indicando ipotesi di indagine, senza alcun palese intento accusatorio, quantomeno ad una lettura oggettiva.

Peraltro, deve ritenersi che l'esercizio della critica, consenta l'uso di toni particolarmente aspri e taglienti, quale espressione del principio di libertà di pensiero, che informa il nostro sistema costituzionale. La valutazione dei fatti e delle loro implicazioni, in cui si concretizza il diritto di critica, non può essere, inoltre, soggetto a un giudizio di verità per l'opinabilità connaturata e intrinseca del giudizio individuale, anche se presuppone una notizia vera o una vicenda preesistente correttamente riportata.

Ne consegue che: attesa l'incontestabile rilevanza sociale della vicenda commentata, l'evidente carattere di riflessione critica operata nell'ambito dell'intervista; ritenuto che il contenuto del commento critico, complessivamente valutato, non abbia trasmodato in una gratuita aggressione verbale alla persona o alla funzione, ma che si sia risolta nella ferma disapprovazione delle metodologie usate, dal Salamone, nel condurre indagini sul proprio conto; considerata l'interpretazione soggettiva del testo, al di là delle espressioni utilizzate dal giornalista, fornita dall'attore, che ha inteso riportare la vicenda attuale

ORDINARIA

y

nell'ambito della pregressa, apra querelle che ha connotato i rapporti tra i due inquirenti; considerato che la pur forte valenza critica che ha connotato il commento deve essere commisurata alla esigenza di informazione e discussione che diventa prevalente ove vengano in evidenza problematiche di grande rilievo sociale, politico e istituzionale, tali da giustificare la compressione del diritto individuale della persona, deve ritenersi, come premesso, che non sussistano i presupposti per ritenere l'illicittà della condotta dei convenuti.

Non può, per altro verso, ignorarsi che la vicenda era già ampiamente dibattuta nelle sedi giudiziarie e già era oggetto di critica e commento da parte dei mezzi di informazione, con la conseguenza che all'utente medio non poteva sfuggire il contenuto polemico e l'angolazione soggettiva e personale delle affermazioni del Di Pietro.

La domanda dell'attore deve, pertanto, essere rigettata.

La domanda riconvenzionale del Di Pietro, priva di alcun conferente riferimento processuale, appare inammissibile attesa la carenza di causa petendi

Sussistono giusti motivi, considerata la situazione di fatto che ha determinato il Salamone all'azione, per compensare le spese processuali.

P.Q.M.

rigetta la domanda dell'attore;

rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto Di Pietro;

dichiara compensate le spese processuali.

Roma 13.10.2003

IL CANCELLIERE GI
Dott. Mario SEIWA

Mario Seiwa

Depositato in Cancelleria
Roma, il 17 OTT. 2003
IL CANCELLIERE GI
(Dr. Mario SEIWA)

17 OTT. 2003